

## Fondazione Teatro di Roma

### Procedura per l'effettuazione di segnalazioni *whistleblowing* ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

<b>FINALITÀ</b>	La procedura è volta a disciplinare oggetto, contenuto, destinatari, inoltro e gestione, nell'interesse dell'integrità della Fondazione Teatro di Roma delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, garantendo l'identità del segnalante e la riservatezza dell'informazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge, nonché le sanzioni per chi effettui segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.
<b>APPROVAZIONI</b>	<b>Verificato da:</b> Gestore delle segnalazioni ex art. 5 d.lgs. 24/2023 <b>Approvato da:</b> Consiglio di Amministrazione

### STORIA DEL DOCUMENTO

Versione	Data	Approvato da	Modifiche
1	12/12/2022	Commissario Straordinario	Prima versione
2	18/07/2024	Consiglio di Amministrazione	Adeguamento della procedura alle disposizioni in materia di <i>whistleblowing</i> di cui al d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

#### SOGGETTI COINVOLTI

Soggetti apicali e sottoposti della Fondazione Teatro di Roma

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- d.lgs. 23/2024 e direttiva UE 2019/1937
- d.lgs. 231/2001
- Regolamento UE 679/2016 e d.lgs. 196/2003 s.m.i

## INDICE

Premessa: inquadramento normativo .....	3
Definizioni .....	3
1. Scopo della procedura .....	5
2. Ambito oggettivo di applicazione.....	5
3. Ambito soggettivo di applicazione: i destinatari della disciplina.....	6
4. Canali di segnalazione .....	7
5. Procedimento di gestione delle segnalazioni <i>whistleblowing</i> .....	7
5.1. Il canale di segnalazione interna della Fondazione Teatro di Roma: l'applicativo software <i>Whistlelink</i> .....	7
5.2. Le modalità per effettuare le segnalazioni attraverso la piattaforma <i>Whistlelink</i> .....	8
5.3. La gestione delle segnalazioni <i>whistleblowing</i> attraverso la piattaforma <i>Whistlelink</i> .....	8
5.3.1. La ricezione e la presa in carico della segnalazione .....	8
5.3.2. La valutazione preliminare della segnalazione.....	9
5.3.3. Lo svolgimento dell'istruttoria .....	9
5.3.4. La ricezione chiusura della segnalazione .....	10
5.3.5. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni .....	10
5.4. L'invio e la gestione delle segnalazioni anonime.....	10
5.5. Le segnalazioni <i>whistleblowing</i> rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001: flussi informativi verso l'OdV .....	10
6. Segnalazioni esterne all'ANAC.....	11
7. Divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile .....	11
8. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante .....	12
9. Divieto di ritorsione e altre misure di tutela .....	14
10. Tutela riconosciuta al segnalato.....	14
11. Disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati personali.....	14
12. Disposizioni finali.....	16

## Premessa: inquadramento normativo

La disciplina in materia di tutela dei segnalanti di illeciti e irregolarità – c.d. “*whistleblowing*” – è stata introdotta per la prima volta all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale dalla L. 6 novembre 2012 n. 190. Attraverso la stessa legge, all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 veniva inserito l’art. 54 *bis* – rubricato “*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*” – che, solo per i lavoratori del settore pubblico, garantiva innovative forme di tutela per il dipendente che avesse inteso denunciare condotte illecite, di cui fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro intrattenuto con l’ente di appartenenza (attraverso denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, oppure riferendo delle stesse condotte al proprio superiore gerarchico): in questi termini, la medesima norma disponeva che il lavoratore non potesse essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati alla denuncia.

Successivamente, con l’entrata in vigore della L. 30 novembre 2017 n. 179, la normativa è stata modificata ed integrata, estendendo per la prima volta la disciplina del *whistleblowing* ai lavoratori del settore privato: a questi, infatti – allorché avessero provveduto ad effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, oppure violazioni alle disposizioni di cui al Modello organizzativo adottato dall’ente, di cui fossero venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte – venivano accordate tutele del tutto simili rispetto a quelle introdotte dal predetto art. 54 *bis* in favore dei dipendenti pubblici, (è da notare, in proposito, come l’ambito applicativo della disciplina del *whistleblowing* nel settore privato fosse agli inizi settorialmente limitato alla sola disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti).

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (di attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 in materia di “*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”), la previgente disciplina del *whistleblowing* è stata sottoposta a un radicale ed incisivo intervento di riforma: il decreto n. 24/2023, infatti, racchiude oggi in un unico testo normativo – applicabile sia al settore pubblico che al settore privato – la disciplina preposta alla protezione di soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione di disposizioni nazionali ed europee, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente.

## Definizioni

<b>Responsabile della segnalazione (Rds)</b>	Il Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni.
<b>Segnalazione</b>	<b>Segnalazione interna:</b> comunicazione circostanziata ricevuta dalla Fondazione avente a oggetto fatti o comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al Personale posti in essere in violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti disciplinanti l’attività dell’ente idonei

	<p>ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Segnalazione interna scritta:</b> la comunicazione, effettuata in forma scritta, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite un canale di segnalazione interna.</li> <li>➤ <b>Segnalazione interna orale:</b> segnalazioni interne effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.</li> </ul> <p><b>Segnalazione esterna:</b> la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite un canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC.</p>
<b>Sistema di Segnalazione o SdS</b>	Il Sistema Interno di Segnalazione delle Violazioni adottato dalla Fondazione
<b>Segnalazione diffamatoria o in "mala fede"</b>	Segnalazione che, al termine della fase istruttoria, si rileva infondata ed effettuata in malafede, comunque, al solo fine di diffamare o cagionare un qualsiasi danno alla persona o all'ente segnalato
<b>Divulgazione pubblica</b>	Tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<b>d.lgs. n. 24/23 o decreto c.d. <i>whistleblowing</i></b>	Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionale.

<b>d.lgs.231/2001 o Decreto 231</b>	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”</i> e successive modifiche e integrazioni.
<b>Normativa in materia di protezione dei dati personali</b>	Regolamento (UE) 2016/679; d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

## 1. Scopo della procedura

La disciplina introdotta dal d.lgs. 24/2023 prevede espressamente che in favore dei segnalanti debbano essere messe a disposizione *“informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne”* (art. 5, comma 1, lett. e) del d.lgs. 24/2023); al contempo, le Linee Guida esplicative della disciplina approvate da ANAC con delibera del 12 luglio 2023 n. 311 stabiliscono che *“i soggetti del settore pubblico e del settore privato definiscano in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al fine di attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione”* (cfr. Linee Guida ANAC, par. 3.1, pag. 37).

Scopo della presente procedura, quindi, è primariamente quello di fornire ai destinatari della nuova disciplina indicazioni chiare e precise tali da consentire loro di effettuare segnalazioni di illeciti e irregolarità attraverso il canale interno implementato dalla Fondazione Teatro di Roma, attraverso l'illustrazione dell'iter procedurale e dei termini di riscontro alla segnalazione; secondariamente, è altresì scopo del presente documento quello di informare gli stessi destinatari della disciplina della possibilità loro riconosciuta di effettuare, ai sensi dello stesso d.lgs. 24/2023, segnalazioni o divulgazioni pubbliche ricorrendo a strumenti e canali esterni. In tal senso, il presente documento definisce il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati relativi alla segnalazione effettuata, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e in adesione a quanto indicato da ANAC.

## 2. Ambito oggettivo di applicazione

Le segnalazioni rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023 possono avere ad oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'integrità della Fondazione, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito di tale contesto lavorativo.

In particolare, le segnalazioni possono riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Teatro di Roma;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d. lgs n. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati

nell'allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

Al contrario, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- segnalazioni legate a un esclusivo interesse personale del segnalante, quali quelle che attengono ai rapporti individuali di lavoro del medesimo, ovvero che siano inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro);
- segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- segnalazioni relative a violazioni che trovino la propria regolamentazione all'interno delle discipline di riferimento di alcuni settori speciali: a queste segnalazioni continuano ad applicarsi le rispettive discipline di segnalazione predisposte *ad hoc* (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

### **3. Ambito soggettivo di applicazione: i destinatari della disciplina**

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023 e come ulteriormente chiarito dalle Linee Guida ANAC, sono legittimati ad effettuare segnalazioni tutelate ai sensi della disciplina del *whistleblowing* i seguenti soggetti:

- a) i dipendenti della Fondazione Teatro di Roma;
- b) i lavoratori subordinati e quelli il cui rapporto di lavoro con la Fondazione Teatro di Roma è disciplinato dal d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 o dall'art. 54 *bis* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017 n. 96;
- c) i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività per la Fondazione Teatro di Roma;
- d) i tirocinanti retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per la Fondazione Teatro di Roma;
- e) le persone che nell'ambito della Fondazione Teatro di Roma svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

#### 4. Canali di segnalazione

Il d.lgs. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto canali e modalità diversificate di segnalazione degli illeciti. In particolare, i canali di segnalazione previsti dal d.lgs. 24/2023 sono:

- i canali interni (implementati all'interno delle amministrazioni o degli enti destinatari);
- il canale esterno (predisposto a cura di ANAC e gestito dalla stessa Autorità);
- la divulgazione pubblica (attraverso la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- la denuncia di illeciti all'Autorità giudiziaria o contabile.

È evidente come il legislatore abbia inteso incoraggiare i segnalanti, anzitutto, ad effettuare segnalazioni ricorrendo ai canali interni predisposti dall'ente di appartenenza, circostanza che si evince peraltro dal fatto che il ricorso al canale esterno o alla divulgazione pubblica siano consentiti solamente al ricorrere di particolari condizioni che rendano impossibile o inopportuno il ricorso ai canali predisposti internamente dall'ente.

#### 5. Procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*

Si descrive di seguito il procedimento di gestione delle segnalazioni *whistleblowing* attraverso la definizione degli *step* procedurali che, a partire dal momento in cui il segnalante si determina all'invio della segnalazione e attraverso lo svolgimento di attività di analisi e di verifica, conducono il soggetto Gestore ad assumere provvedimenti e iniziative in conseguenza della segnalazione ricevuta. Si avrà cura di illustrare, in tal senso:

- le caratteristiche del canale interno di segnalazione implementato dalla Fondazione
- le modalità per effettuare le segnalazioni attraverso lo stesso canale;
- le attività di gestione delle medesime segnalazioni;
- la formazione della reportistica prevista per la gestione del sistema interno di segnalazione.

##### 5.1. Il canale di segnalazione interna della Fondazione Teatro di Roma: l'applicativo software *Whistlelink*

L'art. 4 del d.lgs. 24/2023 richiede espressamente agli enti destinatari della disciplina l'attivazione di *"propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione"*; la Fondazione Teatro di Roma, in adeguamento a quanto richiesto dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC di settore<sup>1</sup>, ha deciso di ricorrere all'utilizzo dell'applicativo software *"Whistlelink"* del fornitore Whistleblowing Solutions AB (<https://www.whistlelink.com/it>).

Il ricorso allo stesso applicativo (d'ora in avanti, indicato anche come *"Whistlelink"* o *"la piattaforma"*) ha consentito l'implementazione di un sistema di comunicazione che consente al segnalante di poter comunicare in modo bidirezionale con il soggetto individuato come Gestore delle segnalazioni

---

<sup>1</sup> Approvate dalla stessa Autorità con delibera n. 311 del 12 luglio 2023

*whistleblowing*, il tutto in condizioni di sicurezza, di riservatezza e di tutela dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*.

## **5.2. Le modalità per effettuare le segnalazioni attraverso la piattaforma *Whistlelink***

Le modalità per effettuare segnalazioni attraverso *Whistlelink* sono dettagliatamente descritte all'interno della "**Guida all'uso – Come effettuare una segnalazione e rimanere aggiornati**", manuale di utilizzo della piattaforma predisposto dal fornitore che si allega alla presente procedura (all. 1) e cui si fa integralmente rimando.

La piattaforma è accessibile all'indirizzo internet <https://fondazioneteatrodiroma.whistlelink.com>. L'accesso è consentito senza la necessità di inserire credenziali di autenticazione: il segnalante, raggiunta la pagina iniziale, può optare per inviare una nuova segnalazione oppure seguire lo sviluppo di una segnalazione già inviata.

Allorché intenda effettuare una nuova segnalazione, l'utente della piattaforma viene anzitutto invitato a scegliere le modalità di inoltro (segnalazione in forma riservata o in forma anonima; segnalazione scritta o registrazione di un messaggio vocale).

Il segnalante, a questo punto, effettua la propria comunicazione nelle modalità prescelte (potendo, ove lo ritenga opportuno, allegare documentazione a supporto o a riprova dei fatti oggetto di segnalazione) e, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti a sistema, procede all'invio della segnalazione.

La piattaforma, quindi, genera automaticamente due codici ("*Numero del caso*" e "*Codice di verifica*") invitando il segnalante a prenderne nota: soltanto attraverso detti codici, infatti, l'interessato, accedendo alla stessa pagina internet e cliccando sul tasto "*Segui il tuo caso*", sarà messo in condizione di seguire lo stato di avanzamento della propria segnalazione, di inviare nuove informazioni e/o di interagire con il Gestore.

## **5.3. La gestione delle segnalazioni *whistleblowing* attraverso la piattaforma *Whistlelink***

La Fondazione Teatro di Roma, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del d.lgs. 24/2023, affida la gestione del canale di segnalazione interna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella persona del Direttore Generale, che assume la qualifica di Gestore delle segnalazioni *whistleblowing* (d'ora in avanti, anche "il Gestore").

### **5.3.1. La ricezione e la presa in carico della segnalazione**

Il Gestore, entro sette giorni dall'avvenuta ricezione di una segnalazione, a mezzo della piattaforma notifica al segnalante la presa in carico della stessa segnalazione (art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 24/2023) e lo invita a monitorarla puntualmente affinché possa, eventualmente, rispondere a possibili richieste di chiarimento e/o approfondimenti.

Laddove, per qualsivoglia ragione, la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore, ove il segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele accordategli dalla normativa di riferimento (o, comunque, tale volontà sia comunque desumibile dal tenore della segnalazione), la stessa è considerata segnalazione *whistleblowing* e deve essere trasmessa, entro sette giorni dal ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia al segnalante dell'avvenuta trasmissione al soggetto

competente (ove, invece, l'anzidetta volontà di avvalersi delle tutele accordate dalla normativa in materia di *whistleblowing* non emerga in maniera espressa o sottintesa dal tenore della segnalazione, la stessa sarà considerata quale segnalazione ordinaria).

### **5.3.2. La valutazione preliminare della segnalazione**

Il Gestore, ricevuta la segnalazione, effettua una valutazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti e sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla normativa in materia di *whistleblowing*;
- verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante, ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e /o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza.

In particolare, il Gestore valuta la fondatezza e l'attendibilità della segnalazione, anche appurando la possibilità di svolgere concrete verifiche sui fatti segnalati.

La valutazione preliminare deve, di norma, concludersi entro quindici giorni, che decorrono dalla data di notifica al segnalante della presa in carico della segnalazione.

Ove, a seguito della valutazione preliminare, il Gestore ritenga che la segnalazione sia completamente generica, vale a dire tale da non consentire nemmeno l'avvio di una fase di verifica completa, la medesima viene archiviata e tale esito viene comunicato al segnalante.

### **5.3.3. Lo svolgimento dell'istruttoria**

Il Gestore, a seguito della valutazione preliminare, ove abbia ritenuto ammissibile la segnalazione ricevuta, avvia il processo di istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, riservatezza, indipendenza ed equità.

In particolare, il Gestore deve:

- avviare le verifiche opportune alla ricostruzione del fatto segnalato (a titolo meramente esemplificativo, è consentito al gestore di somministrare questionari o interviste, acquisire documentazione, etc.);
- ove necessario e sempre garantendo l'adeguato riserbo sull'identità della persona del segnalante e del segnalato, nonché sui fatti costituenti oggetto di segnalazione, coinvolgere nell'attività istruttoria le Aree/Uffici della Fondazione interessati a vario titolo dalla segnalazione, nonché eventualmente gli Organi di controllo della Fondazione (con riferimento all'eventuale coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, si veda quanto precisato di seguito al paragrafo 5.5 – "*Le segnalazioni whistleblowing rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001: flussi informativi con ODV*");
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, anche attraverso l'acquisizione di documenti, memorie e/o osservazioni scritte provenienti dal medesimo;

- concludere le verifiche entro i tempi consentiti dalla legge, fornendo riscontro al segnalante circa gli esiti dell'istruttoria.

#### **5.3.4. La ricezione chiusura della segnalazione**

Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione (o, in assenza dello stesso avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), il Gestore fornisce riscontro al segnalante circa gli esiti dell'istruttoria.

In tal senso, allo scadere dei termini sopra indicati, il Gestore provvede a comunicare:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, esplicitandone le ragioni;  
oppure
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e, dunque, le iniziative intraprese per darvi opportuno seguito (ad esempio, l'inoltro di flussi informativi verso i competenti Organi della Fondazione; l'avanzamento di proposte finalizzate all'adozione di provvedimenti disciplinari o sanzionatori, ovvero alla presentazione di esposti/denunce all'Autorità pubblica competente);  
oppure
- allorché l'accertamento delle circostanze segnalate richieda un supplemento di istruttoria, gli esiti dell'attività sinora portata a termine e gli ulteriori accertamenti che a tal fine si intendono svolgere.

#### **5.3.5. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni**

Al fine di consentire la ricostruzione del processo di gestione di ciascuna segnalazione, il Gestore – nel rispetto delle indicazioni di legge e attraverso un utilizzo adeguato della piattaforma – deve assicurare la tracciabilità delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione.

In conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservati per il tempo necessario al loro trattamento e, comunque, per un termine non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione.

#### **5.4. L'invio e la gestione delle segnalazioni anonime**

*Whistlelink* consente a chi ne abbia interesse di poter effettuare segnalazioni in forma anonima.

In proposito, è il caso di precisare in questa sede che il d.lgs. n. 24/2023, al riguardo, dispone che le tutele previste al Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano “anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni”; al contempo, ANAC, attraverso le proprie Linee Guida approvate con delibera n. 311 del 12/07/2023, ha specificato che le segnalazioni anonime – ove sufficientemente circostanziate – debbano essere equiparate nella gestione a quelle ordinarie, potendo il segnalante beneficiare delle tutele riconosciutegli dalla normativa palesandosi in un secondo momento.

#### **5.5. Le segnalazioni *whistleblowing* rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001: flussi informativi verso l'OdV**

L'art. 12 del d.lgs. 24/2023 vieta che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possano essere rivelate senza il consenso

espresso del segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di *privacy*.

La Fondazione Teatro di Roma che – come detto sopra – ai sensi dell’art. 4, comma 5 del d.lgs. 24/2023 affida la gestione del canale di segnalazione interna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – individua il medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2 *quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, quale persona autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni *whistleblowing*.

Allorché i fatti oggetto di segnalazione presentino profili di rilevanza in termini di responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, il Gestore delle segnalazioni dovrà rappresentare detta circostanza al segnalante richiedendo il suo espresso consenso a trasmettere dati personali e informazioni tutelate dalla normativa in materia di *privacy* all’Organismo di Vigilanza nominato dalla Fondazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b dello stesso decreto (OdV). Nel caso in cui detto consenso non venga espressamente manifestato dal segnalante, il Gestore dovrà comunque trasmettere all’OdV un’informativa generica circa l’esistenza di una segnalazione *whistleblowing* avente carattere di rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, omettendo di comunicare dati e informazioni riservate quali l’identità del segnalante e/o informazioni dalle quali la stessa identità possa evincersi.

## 6. Segnalazioni esterne all’ANAC

In base alla normativa di riferimento, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’ANAC qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, adottato dalla Fondazione, non è attivo ovvero è attivo ma non risulta conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- il segnalante ha già effettuato la segnalazione interna, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ANAC consente l’effettuazione di segnalazioni *whistleblowing* ai sensi del d.lgs. 23/2024 attraverso una propria piattaforma raggiungibile dal sito internet della stessa Autorità all’indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

## 7. Divulgazione pubblica e denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile

Attraverso la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio ricorrendo all’utilizzo della stampa, di mezzi elettronici o, comunque, di mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

Il segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- Ad una segnalazione interna, a cui la Fondazione non abbia dato riscontro nei termini previsti, abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- Il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC che, tuttavia, non ha ricevuto riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Il segnalante può anche rivolgersi, conformemente alla disciplina di riferimento, all’Autorità giudiziaria o contabile, al fine di inoltrare la denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, ricevendo anche in questo caso le tutele accordategli dalla normativa di cui al d.lgs. 24/2023.

## 8. Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante

La Fondazione Teatro di Roma, in linea con la normativa di riferimento, tutela il soggetto segnalante e le altre persone interessate contro qualsiasi condotta ritorsiva, dannosa, discriminatoria o comunque sleale, minacciata o effettiva, diretta o indiretta, conseguente alla segnalazione e attuate nel corso dell’intero processo di *whistleblowing* e successivamente alla conclusione dello stesso.

Le tutele accordate dalla normativa di cui al d.lgs. 24/2023 si applicano a tutti i segnalanti precedentemente elencati al precedente capitolo “**3. Ambito soggettivo di applicazione: i destinatari della disciplina**”. Detti soggetti beneficiano della tutela loro riconosciuta:

- quando il rapporto giuridico in essere tra i medesimi e la Fondazione non è ancora iniziato, se le informazioni concernenti le violazioni sono state acquisite in fase prodromica all’instaurazione dello stesso (ad esempio, durante il processo di selezione per l’assunzione o in altre fasi precontrattuali);
- nel caso in cui il rapporto con l’ente abbia natura lavorativa, anche durante il periodo di prova;
- anche in seguito alla cessazione del rapporto giuridico in essere con la Fondazione, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

L’utilizzo della piattaforma consente di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, nel rispetto di quanto previsto dal vigente d.lgs. n. 24/2023. Il divieto di rivelare l’identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante.

Pertanto, il trattamento di tali elementi da parte del Gestore sarà improntato alla massima cautela, a cominciare dall’oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti (interni o esterni) ne debbano essere messi a conoscenza. In questa ipotesi, il Gestore non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e presta la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante.

Ad ogni modo, in caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal Gestore (es. personale di altre funzioni aziendali per un supporto specialistico), anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella procedura “*whistleblowing*” e nel Modello 231 ed espressamente sanzionati dal Sistema Disciplinare interno.

La violazione della riservatezza dell’identità del segnalante, infatti, è fonte di responsabilità disciplinare sia per il Gestore sia per tutti gli altri soggetti che possano venire a conoscenza, per necessità o anche solo per errore, della segnalazione, con i dati e le informazioni in essa contenuti.

La segnalazione del *Whistleblower* e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi (art. 22 e ss. Legge n.241/1990), nonché all’accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 d. Lgs. n.33/2013).

In caso di trasmissione della segnalazione all’Autorità Giudiziaria, il Gestore deve evidenziare all’Autorità che si tratta di segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza, previa notifica al segnalante, tramite la piattaforma informatica.

La tutela della riservatezza è estesa dal legislatore anche nel procedimento penale.

L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. (consenso da acquisire in forma scritta).

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto «*fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*» (art. 329 c.p.p.).

Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Fondazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso del segnalante (consenso da acquisire in forma scritta). In tal caso, inoltre, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Tale comunicazione scritta è fornita al segnalante anche nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell’identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, sempre previo consenso espresso del segnalante.

Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l’Autorità giudiziaria o contabile chiedano al gestore, per esigenze istruttorie, di conoscere l’identità del segnalante, questi può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante sempre tramite la piattaforma informatica.

L’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

## 9. Divieto di ritorsione e altre misure di tutela

Il d.lgs. 24/2023 vieta che i beneficiari della normativa possano subire qualunque ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. La segnalazione non può infatti costituire pregiudizio per il proseguimento del rapporto di lavoro.

Inoltre, per evitare condotte ritorsive c.d. “trasversali”, le misure di protezione – oltre che nei confronti del segnalante – ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023 sono riconosciute anche in favore dei facilitatori (ossia quei soggetti che, operando all’interno del medesimo contesto lavorativo, assistono il segnalante nel processo di segnalazione) e di altri soggetti espressamente indicati dalla stessa disposizione, ai quali il segnalante sia legato da rapporti di varia natura (persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, enti di proprietà o per i quali il segnalante presti attività lavorativa).

A questo riguardo, inoltre, la normativa prevede che, nei giudizi e nelle controversie relativi all’accertamento della sussistenza di condotte ritorsive e/o della sussistenza di danni dalle stesse derivanti, sussistano in favore dei destinatari della tutela presunzioni di legge che comportano in loro favore l’inversione dell’onere probatorio.

Le misure di tutela previste nella presente procedura non si applicano, in linea con la normativa di riferimento e salve le ipotesi di limitazioni della responsabilità, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave e al segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

## 10. Tutela riconosciuta al segnalato

Al fine di prevenire qualsiasi abuso del *whistleblowing* e al fine di impedire delazioni, diffamazioni, o la divulgazione di dati personali sensibili del soggetto segnalato che potrebbero implicare un danno alla sua reputazione, discriminazioni, ritorsioni o altri svantaggi, le segnalazioni ingiuriose, diffamatorie o calunniose possono dare luogo a responsabilità disciplinare, civile e/o penale a carico del segnalante.

La Fondazione valuta l’opportunità e le modalità con cui informare il segnalato dell’esistenza della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza circa l’identità del segnalante e considerata la necessità di non pregiudicare le esigenze di accertamento. In ogni caso, il segnalato ha diritto di essere sentito nel corso dell’istruttoria, anche producendo documentazione a supporto delle proprie osservazioni.

## 11. Disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. – Codice della privacy) la Fondazione Teatro di Roma è individuata quale Titolare del trattamento cui competono, tra l’altro, le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati, anche per ciò che riguarda la sicurezza; il Gestore delle segnalazioni *whistleblowing* è individuato, nei limiti dello svolgimento delle proprie funzioni, quale incaricato del trattamento ai sensi

dell'art. 2 *quaterdecies* del d.lgs. 196/2003; il Fornitore del *software* Whistleblowing Solutions AB per il canale di segnalazione *Whistlelink* è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti soggetti coinvolti/menzionati nella segnalazione, nonché tutta la correlata documentazione sono trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali nazionale ed europea.

In particolare, la Fondazione assicura che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

La Fondazione garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. La riservatezza è garantita per ogni modalità di segnalazione, quindi, anche quando avvenga in forma orale (messaggistica vocale, incontro diretto). La medesima garanzia è prevista in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori e agli altri soggetti cui sono estese le tutele di legge.

Teatro di Roma assicura che l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale si possa risalire alla sua identità non possano essere rivelate senza il suo consenso espresso e scritto; tutti coloro che sono eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza. L'identità del segnalante viene protetta ad eccezione dei casi in cui:

- è stata intrapresa un'azione disciplinare basata in tutto o in parte sulla segnalazione, la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato e vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In assenza di tale consenso la segnalazione interna non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare;
- è configurabile una responsabilità penale per contenuti diffamatori o calunniosi; in tale caso la Fondazione si riserva di effettuare i necessari accertamenti nei confronti del segnalante e di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria o è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione alle indagini (indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

In aggiunta a quanto sopra, si rappresenta che:

- l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 è resa disponibile sulla piattaforma *Whistlelink* e costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura;
- nel rispetto del "principio di minimizzazione", è previsto esclusivamente il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
- i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;
- i dati personali forniti saranno cancellati entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo l'insorgere di un interesse legittimo, connesso all'esercizio dei diritti in sede giudiziaria o stragiudiziale, che comporti la necessità di una conservazione maggiore.

- il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dalla Fondazione, può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Limitazioni ai diritti dell'interessato). In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 77 Regolamento UE n. 2016/679);
- resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti per il tramite del Garante per la protezione dei dati personali con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

Per l'esecuzione del Trattamento in esame, il Titolare ha effettuato una preliminare valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi degli art. 35 GDPR e art. 13, par. 6, Dlgs. 24/2023. Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o DPO), contattabile tramite e-mail all'indirizzo [rpd@teatrodiroma.net](mailto:rpd@teatrodiroma.net)

## 12. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente procedura, si rinvia alla normativa specifica in materia di *Whistleblowing* di cui al d.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.